



15957/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. SALVATORE BOGNANNI - Presidente -
- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE CARACCIOLLO - Consigliere -
- Dott. ANTONELLO COSENTINO - Rel. Consigliere -
- Dott. ROBERTA CRUCITTI - Consigliere -

Oggetto

Comunicazione ex 36 ter DPR 600/73

Ud. 20/05/2015 - CC

R.G.N. 1096/2014

Non 15957
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1096-2014 proposto da:

TORRISI GIUSEPPA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato GIUSEPPE PETINO, giusta procura in calce al ricorso;

C.U. + C.I.

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 183/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO - SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 12/04/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2015 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

rilevato che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

<< La Sig.ra Giuseppa Torrìs ricorre contro l'Agencia delle Entrate per la cassazione della

sentenza n. 183/34/13 con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (Sez. distaccata di Catania), confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile l'impugnativa di un avviso bonario emesso a sensi dell'articolo 36 ter DPR 600/73 a seguito del controllo formale del modello UNICO 2008 presentato dalla contribuente per il periodo d'imposta 2007.

Il ricorso si fonda su due motivi.

Con il primo motivo, riferito all'articolo 360, comma 1, n.3, c.p.c. si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa giudicando l'avviso bonario atto non autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario.

Con il secondo motivo, la ricorrente contesta *"l'erronea e contraddittoria motivazione della sentenza sul principio di diritto stabilito dalle SS.UU. con le sentenze nn. 16293/2007 e 16428/2007"*.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

I due mezzi di ricorso sono da trattare congiuntamente (in quanto il secondo reitera sostanzialmente la censura proposta nel primo, arricchendo l'argomentazione volta a contrastare l'assunto della non impugnabilità dell'avviso bonario) a vanno giudicati manifestamente fondati.

Questa Corte ha infatti più volte affermato, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 16293/07, che, in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente. Sotto altro aspetto, si è chiarito (sentt. nn. 17010/12, 10987/2011 e 25297/14) che l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448. Sulla scorta di detti principi, infine, con la sentenza n. 25297/14 si è affermata l'impugnabilità dell'avviso bonario di cui al terzo comma dell'articolo 36 bis DPR

600/73, che assolve ad una funzione analoga all'avviso, impugnato in questo giudizio, di cui al quarto comma dell'articolo 36 ter dello stesso DPR 600/73.

Deve quindi concludersi che l'avviso bonario di cui di cui al quarto comma dell'articolo 36 ter DPR 600/73 è autonomamente impugnabile; la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta a tale principio e, pertanto, si propone l'accoglimento del ricorso, e la cassazione con rinvio della sentenza gravata.>>


che l'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;
che la relazione è stata notificata alle parti;
che la ricorrente ha depositato memoria difensiva;
che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;
che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare con rinvio la sentenza gravata;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 20 maggio 2015.

Il Presidente
Salvatore Boghanni



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe ODDO
Palato

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 28 LUG 2015



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe ODDO
Palato

